

## ***Riforma Cartabia penale: istanza di remissione in termini per la proposizione del giudizio abbreviato e successione di leggi nel tempo.***

*Avuto riguardo al giudizio abbreviato, l'invocato principio della retroattività della lex mitior presuppone il coordinamento con le modalità e i tempi di accesso al rito, perché da essi deriva il trattamento sanzionatorio da applicare in base alla legge vigente; nel caso di specie, è maturata per l'imputato la preclusione per l'accesso al rito, non avendo lo stesso mai formulato richiesta di definizione della propria posizione con il rito abbreviato entro il termine di preclusione previsto ex lege (udienza preliminare celebratasi il 17.7.2021); da tanto discende che, accogliere la richiesta di restituzione in termine per formulare istanza di giudizio abbreviato per giovare del più favorevole trattamento sanzionatorio, peraltro meramente eventuale, ora previsto dalla attuale legislazione in forza del predetto rito, significherebbe operare una trasformazione in termini sostanziali anche della disciplina, quale quella di accesso al rito, di natura processuale, i cui termini e modalità sono rimessi alla scelta del legislatore nazionale.*

*[si ringrazia per la segnalazione l'Avv. [Pierpaolo SCHIATTONE](#)]*

### **Tribunale di Milano, ordinanza del 26.1.2023**

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE III

A

PENALE

composto dai seguenti magistrati:

Dr. MARIA TERESA GUADAGNINO

Presidente

Dr.ssa ALESSANDRA BORSELLI

Giudice

Dr.ssa FEDERICA PROFUMIERI

Giudice

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

decidendo sulla istanza di remissione in termini per la proposizione del giudizio abbreviato formulata

nell'interesse dell'imputato....., sul presupposto del diritto dell'imputato di beneficiare del sopravvenuto trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il rito abbreviato dall'art. 32 lett. c) del d.lgs. 150/2022 entrato in vigore in data 30.12.2022 e dunque in data successiva alla celebrazione dell'udienza preliminare nei confronti dell'imputato, per il quale è stato disposto il giudizio con decreto GUP del 17.7.2021;

osservato che, a sostegno dell'istanza, il richiedente ha allegato che:

-in forza dell'art. 442 comma 2 bis c.p.p. come inserito per effetto della condanna all'esito del giudizio abbreviato, se non impugna personalmente o

a mezzo del difensore la sentenza di condanna, può beneficiare della riduzione da parte del giudice della esecuzione di un ulteriore sesto della pena inflitta;

-la suddetta disposizione, ancorché collegata alla scelta del rito, ha ricadute sostanziali poiché prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole e come tale soggetto all'applicazione del principio della retroattività della *lex mitior*;

-la difesa ha richiamato sul punto i principi affermati, anche con richiamo alla giurisprudenza sovranazionale, in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 442 comma 2 c.p.p. come modificato dalla L. 103/2017 che ha ampliato l'effetto premiale del rito abbreviato per le ipotesi contravvenzionali prevedendo la riduzione di un mezzo anziché di un terzo della pena inflitta;

sentito il parere del P.M. e della difesa di parte civile;

OSSERVA

Ritenuto che costituisce senza dubbio *ius receptum*, anche in base al principio di legalità convenzionale, così come delineato dalla Corte di Strasburgo in particolare nel caso Scoppola c/Italia, il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 comma 2 c.p.;

in tal senso, la giurisprudenza di legittimità si è espressa, da ultimo, in tema di applicabilità alle fattispecie anteriori dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103;

pur tuttavia, la medesima giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5034/2019, in motivazione), accanto a tale principio ha ribadito, nel solco di precedenti consolidati sul punto che *"/cr natura sostanziale della diminuzione premiale per il rito abbreviato predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c/o Italia), non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria [cfr. sez. 1 n. 48757 del 04/12/2012, Aspa, Rv. 254524 in fattispecie in cui, in applicazione del suddetto principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il giudizio di infondatezza dell'istanza di commutare la pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione, avanzata in sede esecutiva dall'imputato che, pur avendo richiesto il rito abbreviato in primo grado, vi aveva successivamente rinunciato; sez. 1 n. 15748 del 21/01/2014, Riina, Rv. 259417; n. 7162 del 21/12/2015 Ce. (dep. 23/02/2016), Capizzi, Rv. 266611]*.

Facendo governo del suddetto principio, che si condivide, deve ritenersi che, **avuto riguardo al giudizio abbreviato, l'invocato principio della retroattività della *lex mitior* presuppone il coordinamento con le modalità e i tempi di accesso al rito, perché da essi deriva il trattamento sanzionatorio da applicare in base alla legge vigente; nel caso di specie, è maturata per l'imputato la preclusione per l'accesso al rito, non avendo lo stesso mai formulato richiesta di definizione della propria posizione con il rito abbreviato entro il termine di preclusione previsto ex lege (udienza preliminare celebrata il 17.7.2021); da tanto discende che, accogliere la richiesta**

**di restituzione in termine per formulare istanza di giudizio abbreviato per giovare del più favorevole trattamento sanzionatorio, peraltro meramente eventuale, ora previsto dalla attuale legislazione in forza del predetto rito, significherebbe operare una trasformazione in termini sostanziali anche della disciplina, quale quella di accesso al rito, di natura processuale, i cui termini e modalità sono rimessi alla scelta del legislatore nazionale; la restituzione in termine per proporre il giudizio abbreviato, inoltre, implicherebbe una vanificazione del valore delle preclusioni, coesistenti all'ordine pubblico processuale ed attraverso le quali si realizza la funzionalità del processo in termini di equilibrio tra esigenze di giustizia, di certezza, di economia e che rappresentano un presidio approntato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore (cfr. Cass. 15748/2014 in motivazione);**

conferma del principio sopra espresso si ricava dal fatto che lo stesso legislatore, nel contesto della medesima riforma che ha portato all'introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 442 c.p.f., laddove abbia inteso superare le preclusioni processuali esistenti per accedere a riti alternativi/premiali ove la loro portata sia stata ampliata proprio per effetto della riforma (cfr. istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) vi ha provveduto con apposita disposizione transitoria (art. 90 comma 2 d.lsg. 150/2022, in forza del quale se decorsi i termini di cui all'art. 464 bis c.p.p. l'imputato è rimesso ex lege in termini per formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con le scadenze perentorie previste dalla medesima disposizione), mentre analoga disposizione transitoria difetta per l'ipotesi del giudizio abbreviato;

del resto, analogamente, già in passato il legislatore, per superare le preclusioni processuali maturate al momento dell'entrata in vigore di altre riforme ampliative dei requisiti di accesso a riti premiali f.a intervenuto con apposita disciplina transitoria (cfr. art. 5 della L. 12.6.2003 n. 134 in tema di ed. patteggiamento allargato); ritenuto pertanto che il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 442 comma 2 bis nella attuale formulazione non costituisca, a fronte del maturare della preclusione per la scelta del rito da cui detto più favorevole trattamento sanzionatorio discende, fondato presupposto per accogliere la richiesta di restituzione del termine per presentare il rito abbreviato;

PQM

Rigetta l'istanza di restituzione in termini presentata nell'interesse dell'imputato ..... per richiedere il giudizio abbreviato e dispone procedersi oltre.

Milano 26 gennaio 2023